



# COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Nell'Emilia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 del 18/06/2025

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025.**

L'anno 18/06/2025, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Alessandro Santachiara il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Giuliana Vezzani.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	<b>SANTACHIARA ALESSANDRO</b>	P		8	ORLANDINI MAURO	P	
2	BONACINI SIMONA	P		9	LUPPI ELENA	P	
3	LUSUARDI FILIPPO		AG	10	BORRIELLO PASQUALE	P	
4	VEZZANI MARZIA	P		11	BUSSEI CARLOTTA	P	
5	SAVAZZA MAURO	P		12	RUSTICHELLI ALAN	P	
6	GUERRA AMBRA	P		13	MENOZZI LORENZO	P	
7	SANTACHIARA STEFANO	P					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: VEZZANI MARZIA, SAVAZZA MAURO, RUSTICHELLI ALAN

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco – Presidente:

Procediamo quindi con il punto numero 6. Anche in questo caso per chiarezza e trasparenza vi propongo di trattarli insieme il punto 6 e 7, poi chiaramente faremo tutta la discussione separata come riterrete. Questo per poter renderla più omogenea e capibile. Prego Vice Sindaco per la trattazione.

Vice Sindaco e Assessore al Bilancio – Sara Bezzecchi:

Prima della presa d'atto del PEF e dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2025 è necessario approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Il Regolamento è predisposto per tutti i comuni dal gestore, Iren Spa, sulla base dello schema tipo di Regolamento approvato da Atersir, il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, sul quale i Comuni possono "innestare" alcune personalizzazioni, ferma restando l'opportunità di avere Regolamenti il più possibile omogenei tra i comuni che applicano la tariffa corrispettiva e hanno lo stesso gestore.

La quasi totalità delle modifiche rispetto al Regolamento del 2024 è formale e non sostanziale, proprio nell'ottica di uniformare i documenti dei vari comuni ed evitare personalizzazioni tali da generare dubbi anche a livello di fatturazione.

Tra le poche modifiche sostanziali segnalo: all'art 5 comma 6 è stata aggiunta la lettera E, che prevede per tribune/gradinate collocate all'aperto di impianti sportivi pubblici gestiti da terzi una riduzione percentuale di abbattimento del 50% della tariffa in caso di utilizzo non continuativo e non superiore a 183 giorni l'anno. Attualmente per noi non cambia nulla perché la tariffa dell'unica struttura in cui è presente una tribuna all'aperto è pagata dal Comune e non al gestore, ma è stata comunque inserita questa casistica a livello collettivo che prima non esisteva. All'art. 10 lettera B, relativa alle utenze non domestiche, è stata inserito un comma relativo alle utenze di affittacamere o simili e locazioni temporanee generate da strumenti digitali, i locker come Airb&b, per intenderci. Nella parte relativa ad agevolazioni e riduzioni, art. 17, sono state eliminate speriamo per sempre quelle derivanti dalla pandemia Covid-19, che prevedevano agevolazioni in caso di impossibilità di effettuare la raccolta differenziata a causa di provvedimenti restrittivi legati ad emergenze di carattere sanitario. La modifica più rilevante riguarda le agevolazioni sociali di cui al comma 17.19, perché quest'anno si rende necessario recepire il così detto "bonus rifiuti" previsto dal D.L. n. 124 del 2019 e attuato con il DPCM 21 gennaio 2025, in vigore da marzo 2025. Il bonus sociale rifiuti è un'agevolazione tariffaria per le famiglie in difficoltà economica, destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare presenta un ISEE non superiore a 9.530 euro, cifra che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Consiste in una riduzione del 25% imposta dallo Stato della tariffa della TARI o della tariffa corrispettiva e viene riconosciuto automaticamente, senza che l'utente debba presentare alcuna domanda. Questo sistema di riconoscimento automatico è simile a quello già adottato per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, e sarà applicato direttamente in fattura, fermo restando il possesso di un Isee valido e aggiornato, così come già avviene per le agevolazioni sulle altre tariffe energetiche. Il finanziamento del bonus è garantito attraverso l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa che viene applicata a tutti gli utenti, sia domestici che non domestici, inclusi i percettori stessi del bonus. Arera ha stabilito con delibera n. 133/2025 l'importo iniziale della componente perequativa, che ammonterà a 6 euro. I Comuni possono coordinare le proprie agevolazioni al bonus nazionale o eliminarle lasciando spazio solo al bonus. Il Comune di Campagnola Emilia ha cercato di omogeneizzare il precedente bonus con questa nuova norma nazionale, mantenendo la soglia dell'agevolazione sociale precedente fino a un Isee di 10.500 euro, quella che era già nel Regolamento 2024, allargando la platea di beneficiari rispetto al bonus, allineando però la scontistica. La situazione nuova pertanto sarà: fino alla soglia prevista dal bonus si applicherà unicamente il bonus nazionale che prevede la riduzione del 25% sulla quota fissa e sulla variabile. Non è ancora chiaro se sarà inclusa anche la quota variabile misurata. Da 9.351 euro a 10.500 euro di Isee il Comune si farà carico con fondi propri di bilancio della riduzione, allineando l'attuale scontistica a quella del bonus, in un'ottica di equità e parità di trattamento. Questa parte continuerà a funzionare come prima,

cioè il cittadino dovrà presentare istanza al Comune entro il 31/08. Si ritiene opportuno e più cauto rinviare eventuali valutazioni differenti in merito alle agevolazioni sociali al prossimo anno, quando sarà, auspichiamo possibile avere dati più certi a consuntivo sul primo anno di funzionamento del sistema. Consideriamo infatti che la platea effettiva di utenti con Isee idoneo a rientrare nel bonus, in virtù dell'assegnazione automatica e non previa richiesta al Comune, non è quantificabile in modo certo, dal momento che la non necessità di presentare domanda in autonomia potrebbe incrementare il numero dei beneficiari. Inoltre, ad oggi non è dato sapere se la componente perequativa sarà l'unica misura a copertura o se una parte sarà inserito nel prossimo PEF.

Si è ritenuto preferibile adottare un approccio cauto, fermo restando il mantenimento della soglia di Isee a 10.500 anziché quella individuata dallo Stato in 9.350. Ribadisco inoltre che, per questo bonus, individuato dallo Stato, non è stata prevista copertura economica statale ma, semplicemente, la cifra economica tolta ad alcuni viene arbitrariamente ripartita su tutti gli altri senza che il Consiglio Comunale possa effettivamente decidere nulla. Concludo precisando che il bonus si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2025, sulle fatture a saldo, una volta aggiornati i software e verificata l'effettiva e corretta integrazione delle banche dati dei gestori e i flussi dello SGate che è il portale da cui vengono recuperate le informazioni sugli Isee, quindi non passa niente dal Comune, di questa parte avviene completamente in automatico. Il revisore ha espresso parere favorevole.

#### Il Sindaco – Presidente:

Apriamo la discussione sul Regolamento così valutiamo. Permettetemi una valutazione che può essere condivisibile o meno. La parte più significativa da evidenziare, è questo bonus che viene introdotto dallo Stato in cui lo Stato dice "fino a determinata soglia c'è una riduzione, quella riduzione la spalmate su tutti gli altri". La legge dice questo. Il Consiglio assorbe all'interno del proprio Regolamento questa norma e di conseguenza l'altro cittadino non capisce perché è aumentata; ma questo tra virgolette "in una logica di distribuzione" potrebbe anche avere un senso, se fosse possibile gestirla dal Consiglio Comunale, io lamento molto quello. La seconda cosa che secondo me ha una sua pericolosità, se vogliamo dirlo, è che avviene in automatico: quindi noi questi dati non li sappiamo e con molta probabilità alla fine dell'anno ci sarà un conto perequativo che sull'anno prossimo andrà a caricare quello che non è stato coperto quest'anno. Quindi quest'anno si introduce poi scopriremo probabilmente sull'anno prossimo qual è il delta che ci sarà da coprire in un altro modo. Però questo dice la norma, il Consiglio la applica e non può fare diversamente. Se ci sono altre richieste e valutazioni, scoramenti come il mio prego, sennò procediamo con la votazione.

Procediamo quindi con il punto numero 6 ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Decorrenza dal 1° gennaio 2025". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Controprova: contrari e astenuti non ve ne sono quindi votato all'unanimità. Per questo punto chiedo un voto circa l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Controprova: contrari e astenuti non ve ne sono, quindi anche l'immediata eseguibilità votata all'unanimità.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone "con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

- il comma 668 che dispone "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che:

- come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 sopra citato così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;
- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese CCIAA di Piacenza n. 01591110356, è attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, (pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025) che, in attuazione all'art. 57-bis, comma 2, del Decreto legge n. 124 del 26/10/2019, convertito dalla legge 19/12/2019 n. 157, introduce misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico sociale con decorrenza 1° gennaio 2025;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 65 del 30/12/2021 con la quale è stata istituita dal 01/01/2022 la Tariffa Rifiuti Corrispettiva puntuale e approvato il relativo Regolamento;
- la propria deliberazione n. 5 del 31/01/2022 con la quale è stata affidata la gestione della tariffa corrispettiva al gestore Iren Ambiente SPA;
- la propria deliberazione n. 52 del 21/12/2023 con la quale è stata affidata la gestione della tariffa corrispettiva al gestore Iren Ambiente Spa per il periodo 01/01/2024-31/12/2025;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

VALUTATE le modifiche proposte dal Gestore Iren Ambiente SPA, pervenute tramite mail in data 29/05/2025, per uniformare il Regolamento di Campagnola Emilia rispetto al Regolamento tipo vigente per la provincia di Reggio Emilia per la tariffa corrispettiva, le cui indicazioni vengono evidenziate in colore azzurro nell'allegato A schema di regolamento con in evidenza le modifiche rispetto alla versione originaria);

CONSIDERATA la proposta di variazione da parte del Comune (evidenziate in rosa nell'allegato A) e in particolare la necessità di precisare l'agevolazione prevista all'art. 17.19 comma 1 riguardante la riduzione del 50% della quota variabile non misurata della tariffa a favore dei

nuclei familiari "residenti" aventi un valore ISEE ordinario fino a euro 10.500,00 che presentino al Comune, a pena di decadenza, entro il 31/08 di ogni anno, la dichiarazione redatta su apposito modello a seguito dell'introduzione del bonus sociale tari previsto dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025. Viene specificato che viene riconosciuta una riduzione della tariffa uguale a quella applicata ai percettori del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, per i nuclei familiari "residenti" in possesso di un reddito ISEE ordinario da € 9.531,00 fino a € 10.500,00 a condizione che presentino al protocollo del Comune, a pena di decadenza, entro il 31/08 di ogni anno, la dichiarazione redatta su apposito modello:

ART. 17.19 Agevolazioni sociali – modifica al comma 1

1. E' prevista una riduzione della tariffa uguale a quella applicata ai percettori del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, per i nuclei familiari residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee ordinario da € 9.531,00 fino a € 10.500). L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al protocollo del Comune, entro il 31/08, una dichiarazione, redatta su apposito modello, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

VALUTATA quindi la necessità di adeguare il Regolamento alle modifiche sopra riportate;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 prima parte, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO del Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n - 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 10 ter prevede che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui vengono evidenziate le proposte di modifica rispetto alla versione attualmente in vigore (in azzurro le proposte di IREN e in rosa la proposta del Comune);

VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato B - in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche evidenziate nell'allegato A;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2025 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n.64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto: " Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dei tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/1/2018 ai sensi dell'art. 5 della convenzione succitata, ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al prot. n. 5263 in data 11/06/2025 (verbale nr.99 del 210/06/2025);

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) componenti presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE il Regolamento TCP - Allegato B - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE, recependo le modifiche, il vigente Regolamento sulla disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2021 e s.m.i., risulta nella sua nuova forma come da Allegato "B";

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2025;

DI TRASMETTERE copia del regolamento ad Atersir e al gestore Iren Ambiente SPA;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Alessandro Santachiara

Il Vice Segretario  
Giuliana Vezzani

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*